Cessione crediti da Superbonus. I codici tributo ad hoc relativi alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° novembre 2022

L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 **(in *"Finanza & Fisco" n. 37-38/2022, pag. 2299*)**, in tema di interventi rientranti nella disciplina del cd *superbonus*, riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di **cessione dei crediti** d'imposta legati al *superbonus*, **aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario**. Si stabilisce, infatti, che, **limitatamente** ai crediti d'imposta le cui **comunicazioni di cessione o di sconto** in fattura sono state **inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022,** sia possibile **ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.**

In particolare, il citato comma 4 stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del *superbonus* in deroga a quanto previsto all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) **i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali** di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in

via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In ogni caso, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio dei conti pubblici previsti al verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni (ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* della legge n. 196 del 2009). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione del comma in esame.

Pertanto, **allo scopo di distinguere** i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022 **(di seguito riportata**) istituiti due nuovi codici tributi per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022, al quale non si applicata la novella introdotta dall'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022.

Con la risoluzione citata istituiti, pertanto, i codici tributo:

- **"7708"** denominato **"CESSIONE CREDITO – *SUPERBONUS* art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022"**;
- **"7718"** denominato **"SCONTO – *SUPERBONUS* art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022"**.

Infine, nel documento di prassi, l'Agenzia delle entrate specifica che "I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 **(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)** e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022".

Il testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022, con oggetto: «RISCOSSIONE – *SUPERBONUS* DEL 110 PER CENTO – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al *Superbonus* ceduto o fruito come sconto ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 – Art. 9, comma 4, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (D.L. Aiuti-*quater)* – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 **(in *"Finanza & Fisco" n. 37-38/2022, pag. 2299*)**, ha previsto che «*Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può*

essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] *Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.*».

Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. *Superbonus* – **in *"Finanza & Fisco" n. 37-38/2022, pag. 2299***), **è necessario distinguere** i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, **ossia dal 1° novembre 2022**.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **"7708"** denominato **"CESSIONE CREDITO – *SUPERBONUS* art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022"**;
- **"7718"** denominato **"SCONTO – *SUPERBONUS* art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022"**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "*importi a debito versati*".

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli

risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 **(in *"Finanza & Fisco" n. 31/2022, pag. 1732*)**, inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo "*anno di riferimento*" del modello F24 **deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale** del credito, nel formato "*AAAA*".

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "*2023*"; per l'utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l'anno di riferimento "*2024*" e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare **i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del *Superbonus* comunicate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022**.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28

dicembre 2020 **(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)** e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.